

CIRCOLARE INFORMATIVA
AGGIORNAMENTI FISCALI E SOCIETARI



STUDIO LEGALE TRIBUTARIO

SETTEMBRE 2018

GRUPPO IVA - DICHIARAZIONE PER LA COSTITUZIONE - APPROVAZIONE DEL MODELLO - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE (PROVV. AGENZIA DELLE ENTRATE 19.9.2018 N. 215450)

Con il provv. Agenzia delle Entrate 19.9.2018 n. 215450 è stato approvato il modello AGI/1 con le relative istruzioni. Si tratta della dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA disciplinato dagli articoli da 70-bis a 70-duodecies del DPR 633/72 (inseriti dall'art. 1 co. 24 della legge di bilancio 2017).

CASI DI UTILIZZO DEL MODELLO

Il modello è utilizzato per esercitare l'opzione per la costituzione del Gruppo IVA, nonché per comunicare:

- l'esercizio delle opzioni contabili per la separazione delle attività (art. 36 del DPR 633/72) e per la dispensa da adempimenti per le operazioni esenti IVA (art. 36-bis del DPR 633/72);
- l'inclusione o l'esclusione del partecipante, nel caso in cui si verifichi l'ingresso o la cessazione del partecipante al Gruppo IVA;
- il subentro di un nuovo rappresentante, sia nel caso in cui il rappresentante del Gruppo IVA cessi di far parte dello stesso senza che vengano meno gli effetti dell'opzione per gli altri partecipanti (art. 70-septies co. 3 del DPR 633/72), sia nel caso in cui il precedente rappresentante non cessi di partecipare al Gruppo IVA;
- la variazione della denominazione del Gruppo IVA o delle attività esercitate, indicate in sede di opzione;
- la revoca dell'opzione, che opera nei riguardi di tutti i soggetti partecipanti al Gruppo IVA (art. 70-novies co. 1 del DPR 633/72);
- la cessazione del Gruppo IVA, nel caso in cui venga meno la pluralità dei soggetti partecipanti (art. 70-decies co. 4 del DPR 633/72).

GRUPPO IVA - DICHIARAZIONE PER LA COSTITUZIONE - APPROVAZIONE DEL MODELLO - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE (PROVV. AGENZIA DELLE ENTRATE 19.9.2018 N. 215450)

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE

Il modello è presentato all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, dal rappresentante del Gruppo IVA, ossia:

- il soggetto che esercita il controllo di cui all'art. 70-ter co. 1 del DPR 633/72 (vincolo finanziario);
- il soggetto partecipante con volume d'affari o ammontare di ricavi più elevato nel periodo precedente alla costituzione del Gruppo IVA, qualora il soggetto di cui al punto precedente non possa esercitare l'opzione.

Ai fini della presentazione:

- il modello è predisposto dal rappresentante del Gruppo IVA e reso disponibile a ogni partecipante nella sua area autenticata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate;
- ciascun partecipante sottoscrive il modello utilizzando l'apposita funzionalità dell'applicazione web;
- a seguito dell'avvenuta sottoscrizione da parte di tutti i partecipanti, il rappresentante sottoscrive a sua volta la dichiarazione e procede con l'invio telematico diretto, tramite l'applicazione disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

L'opzione per la costituzione del Gruppo IVA o la sua revoca hanno effetto a decorrere:

- dal 1° gennaio dell'anno successivo, se il modello è presentato dal 1° gennaio al 30 settembre;
- dal 1° gennaio del secondo anno successivo, se il modello è presentato dal 1° ottobre al 31 dicembre.

EFFICACIA DALL'1.1.2019 - PRESENTAZIONE ENTRO IL 15.11.2018

In sede di prima applicazione, se il modello è presentato entro il 15.11.2018, il Gruppo IVA ha efficacia dall'1.1.2019.

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI – CHIARIMENTI (D.P.C.M. 90/2018)

Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fornito alcune risposte a quesiti in relazione al credito d'imposta per investimenti pubblicitari di cui all'art. 57-bis del DL 50/2017 (conv. L. 96/2017).

Di seguito si riportano i principali chiarimenti.

SPESE DI PUBBLICITÀ ESCLUSE

Non sono ammesse al credito d'imposta le spese sostenute per forme di pubblicità diverse rispetto a quelle espressamente previste. Sono quindi escluse, ad esempio, le spese per:

- grafica pubblicitaria su cartelloni fisici;
- volantini cartacei periodici;
- pubblicità su cartellonistica;
- pubblicità su vetture o apparecchiature;
- pubblicità mediante affissioni e display;
- pubblicità su schermi di sale cinematografiche;
- pubblicità tramite social o piattaforme on line;
- banner pubblicitari su portali on line.

INVESTIMENTI PREGRESSI PARI A ZERO

Non è possibile accedere al credito l'imposta se gli investimenti pubblicitari dell'anno precedente a quello per il quale si richiede l'agevolazione sono stati pari a zero.

Sono pertanto esclusi dalla concessione del credito d'imposta:

- i soggetti che nell'anno precedente a quello per il quale si richiede il beneficio non abbiano effettuato investimenti pubblicitari ammissibili;
- i soggetti che abbiano iniziato l'attività nel corso dell'anno per il quale si richiede il beneficio.

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI – CHIARIMENTI (D.P.C.M. 90/2018)

FATTURE EMESSE DA INTERMEDIARI

Nel caso in cui le fatture non siano emesse dalle imprese editoriali, ma da soggetti intermediari, nelle stesse deve essere:

- espressamente specificato l'importo delle spese nette sostenute per la pubblicità, separato dall'importo relativo al compenso dell'intermediario (escluso dall'agevolazione);
- indicata la testata giornalistica o l'emittente radio-televisiva sulla quale è stata effettuata la campagna pubblicitaria.

PIATTAFORMA PER L'INVIO DELLA COMUNICAZIONE

Per l'invio della "comunicazione per l'accesso al credito d'imposta" relativa al 2018 e della "dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati" per il 2017 è disponibile un'apposita funzionalità nell'area autenticata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, accessibile con le credenziali Entratel e Fisconline, SPID o CNS.

La procedura è accessibile nella sezione dell'area autenticata "Servizi per", alla voce "comunicare".

IRRILEVANZA DELL'ORDINE CRONOLOGICO DI PRESENTAZIONE

L'ordine cronologico di presentazione delle domande non è rilevante.

Nell'ipotesi di insufficienza delle risorse disponibili, infatti, si procederà alla ripartizione percentuale tra tutti i soggetti che, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, hanno presentato nei termini la comunicazione telematica.

Si ricorda che entro il 22.10.2018 devono essere presentate:

- la "dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati" per l'anno 2017 (non deve essere presentata la "comunicazione per l'accesso al credito d'imposta");
- la "comunicazione per l'accesso al credito d'imposta" in relazione agli investimenti per l'anno 2018 (la "dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati" per l'anno 2018 andrà presentata dall'1.1.2019 al 31.1.2019).

DOCUMENTAZIONE

Non deve essere allegato nessun documento alla comunicazione telematica né alle dichiarazioni sostitutive contenute nel modello e rese telematicamente.

Il richiedente (soggetto beneficiario) è tenuto a conservare, per i successivi controlli, e ad esibire su richiesta dell'Amministrazione, tutta la documentazione a sostegno della domanda, quali:

- fatture ed eventualmente copia dei contratti pubblicitari;
- attestazione sull'effettuazione delle spese sostenute, rilasciata dai soggetti legittimati.

DETRAZIONE IRPEF/IRES PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - REQUISITI - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI CONTROLLI DA PARTE DELL'ENEA (DM 11.5.2018 PUBBLICATO SULLA G.U. 11.9.2018 N. 211)

L'art. 14 co. 2-quinquies del DL 63/2013 prevede che, in relazione agli interventi volti alla riqualificazione energetica che consentono di beneficiare della detrazione fiscale, l'ENEA effettui controlli, anche a campione, sull'attestazione della prestazione energetica degli edifici asseverata da professionisti abilitati.

A tal fine, con il DM 11.5.2018 (pubblicato sulla G.U. 11.9.2018 n. 211) sono state disciplinate:

- le procedure e le modalità con le quali l'ENEA effettua i controlli, sia documentali che in situ, volti ad accertare la sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali di cui all'art. 14 del DL 63/2013, nel rispetto dei requisiti tecnici disciplinati dal decreto di cui al co. 3-ter del suddetto art. 14;
- le modalità per la rendicontazione delle spese relative al programma di controlli e la successiva erogazione dei relativi importi.

PERDITE SU CREDITI NON IMPUTATE NELL'ESERCIZIO DI COMPETENZA - MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO (RISPOSTA AD INTERPELLO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE 21.9.2018 N. 12)

La risposta ad interpello dell'Agenzia delle Entrate 21.9.2018 n. 12 ha fornito chiarimenti:

- in merito al periodo d'imposta di competenza delle perdite su crediti in caso di debitori assoggettati a procedure concorsuali;
- nonché sulla deducibilità di tale componente di reddito, laddove la società abbia commesso un errore in merito all'imputazione temporale della perdita e abbia successivamente corretto l'errore rilevando il relativo componente a patrimonio netto.

Nel caso di specie, la società Alfa, esercente attività d'impresa in contabilità ordinaria, aveva rilevato in bilancio un credito per la fornitura di beni merce, effettuata nel biennio 2007-2008, a favore della Società Beta.

Nel 2008 la società debitrice era stata ammessa alla procedura di concordato preventivo che era stata dichiarata esecutiva nel 2013, con il conseguente scioglimento della società nel 2014 e la cancellazione dal Registro delle imprese nel 2015.

Ad avviso di Alfa, la perdita su crediti avrebbe dovuto essere rilevata nell'esercizio 2013.

La società ha individuato e corretto l'errore nel 2017, stornando il credito e imputando il relativo componente di reddito a patrimonio netto, come previsto dal documento OIC 29.

PERDITE SU CREDITI - PERIODO DI COMPETENZA

Ai sensi dell'art. 101 co. 5 del TUIR, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali, le perdite su crediti sono deducibili "in ogni caso", senza la necessità di verificare la presenza degli elementi certi e precisi, che invece fondano il diritto alla deducibilità della perdita in caso di debitori non assoggettati a procedure concorsuali.

Peraltro, con specifico riferimento al caso oggetto di analisi, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo.

L'art. 101 co. 5-bis del TUIR stabilisce che la deduzione della perdita è ammessa nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione è eseguita in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale.

Tuttavia, la deduzione non è più consentita quando l'imputazione avviene in un periodo d'imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio.

La suddetta disposizione normativa è stata oggetto di interpretazione autentica da par-te dell'art. 13 co. 3 del DLgs. 147/2015, secondo cui le svalutazioni contabili dei predetti crediti, deducibili a decorrere dal periodo d'imposta in cui il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale ed eventualmente non dedotte in tali periodi, sono deducibili nell'esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili.

Con la risposta ad interpello 12/2018, l'Agenzia delle Entrate ha, quindi, ritenuto che il corretto periodo temporale di competenza della perdita su crediti realizzata dal contribuente fosse l'arco temporale compreso tra la data di ammissione alla procedura di concordato preventivo (avvenuta nel 2008) e l'esercizio in cui sarebbe dovuta avvenire la cancellazione del credito dal bilancio (2013).

PERDITE SU CREDITI NON IMPUTATE NELL'ESERCIZIO DI COMPETENZA - MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO (RISPOSTA AD INTERPELLO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE 21.9.2018 N. 12)

CORREZIONE DI ERRORI CONTABILI - TRATTAMENTO CONTABILE

A decorrere dai bilanci 2016 (per i soggetti "solari"), in relazione ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali, la correzione di errori commessi in esercizi precedenti è contabilizzata (documento OIC 29, § 48):

- in caso di errori non rilevanti, nel Conto economico dell'esercizio in cui si individua l'errore;
- in caso di errori rilevanti (cioè tali da influenzare, individualmente o insieme ad altri errori, le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio), sul saldo di apertura del patrimonio netto (utili portati a nuovo o altra componente, se più appropriato) dell'esercizio in cui si individua l'errore.

CORREZIONE DI ERRORI CONTABILI - TRATTAMENTO FISCALE

I componenti rilevati a seguito della correzione di errori contabili derivanti dalla mancata imputazione di componenti negativi di reddito nel corretto esercizio di competenza non possono assumere immediato rilievo fiscale, in quanto non presentano i presupposti legittimanti per la deduzione delle sopravvenienze passive ai sensi dell'art. 101 del TUIR (circ. Agenzia delle Entrate 24.9.2013 n. 31).

Pertanto, il contribuente dovrà, in sede di dichiarazione dei redditi riferita al periodo d'imposta in cui registra la correzione:

- operare una variazione in aumento per sterilizzare sul piano fiscale il componente transitato a Conto economico (trattamento previsto dal documento OIC 29 in riferimento agli errori non rilevanti);
- oppure, astenersi dall'operare una variazione in diminuzione per far concorrere alla determinazione del reddito il componente imputato a patrimonio netto (trattamento previsto dal documento OIC 29 in riferimento agli errori rilevanti).

Per ottenere il riconoscimento del componente negativo non contabilizzato nel periodo d'imposta di competenza e laddove i termini per la decadenza del potere di accertamento stabiliti dall'art. 43 del DPR 600/73 non siano ancora scaduti, il contribuente è tenuto a presentare dichiarazione integrativa per correggere l'annualità in cui è stata omessa l'imputazione (dichiarazione integrativa a favore) ai sensi dell'art. 2 co. 8 e 8-bis del DPR 322/98 (così come modificato dal DL 193/2016, conv. L. 225/2016).

La circ. Agenzia delle Entrate 31/2013 aveva a suo tempo chiarito che nel periodo d'imposta di competenza può ritenersi rispettato il principio di previa imputazione a Conto economico disposto dall'art. 109 co. 4 del TUIR, per effetto della rilevazione del componente negativo afferente alla rettifica dell'errore contabile.

Con la risposta ad interpello 12/2018, l'Agenzia delle Entrate precisa ora che il principio di previa imputazione a Conto economico può ritenersi rispettato anche se la correzione dell'errore è stata contabilizzata a patrimonio netto, come previsto dal documento OIC 29 in riferimento agli errori rilevanti.

L'art. 109 co. 4 del TUIR (così come modificato dal DL 244/2016 convertito) stabilisce, infatti, con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio 2016 (per i soggetti "solari"), che si considerano imputati a Conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili adottati dall'impresa.

Con specifico riferimento al caso di specie, quindi, la perdita su crediti può essere de-dotta mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore riferita al periodo d'imposta 2013, sul presupposto della imputazione della perdita (a seguito della correzione dell'errore) a patrimonio netto nel bilancio 2017.

PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI O COMPENSI CON MEZZI TRACCIABILI DALL'1.7.2018 - ULTERIORI CHIARIMENTI (nota INL del 10.9.2018 n. 7369)

L'art. 1 co. 910 - 914 della L. 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018) ha previsto l'obbligo, in capo ai datori di lavoro e committenti:

- di pagare la retribuzione od ogni suo anticipo con strumenti tracciabili;
- a partire dall'1.7.2018.

L'Ispettorato Nazionale del lavoro (INL), con la nota 10.9.2018 n. 7369, ha fornito ulteriori chiarimenti al riguardo, che integrano quelli forniti con le precedenti note 22.5.2018 n. 4538 e 4.7.2018 n. 5828.

AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO

L'obbligo in questione si applica ai:

- rapporti di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2094 c.c., indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione (es. part time o a chiamata) e dalla durata del rapporto (es. contratto a termine, stagionale);
- rapporti di lavoro originati da contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci, ai sensi della L. 142/2001.

ECCEZIONI

L'obbligo in esame non si applica ai:

- rapporti di lavoro instaurati con le Pubbliche Amministrazioni;
- rapporti di lavoro rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti ai servizi familiari e domestici (es. colf e badanti), stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Secondo l'Ispettorato Nazionale del lavoro (nota 22.5.2018 n. 4538) devono ritenersi esclusi dall'obbligo di tracciabilità anche i pagamenti dei compensi derivanti da:

- borse di studio;
- tirocini;
- rapporti autonomi di natura occasionale.

PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI O COMPENSI CON MEZZI TRACCIABILI DALL'1.7.2018 - ULTERIORI CHIARIMENTI (nota INL del 10.9.2018 n. 7369)

AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO

L'Ispettorato Nazionale del lavoro (INL), con la nota 10.9.2018 n. 7369, ha evidenziato che l'utilizzo dei previsti strumenti di pagamento tracciabili riguarda ciascun elemento della retribuzione ed ogni anticipo della stessa; pertanto, l'utilizzo di detti strumenti non è obbligatorio per la corresponsione di somme dovute a diverso titolo, quali ad esempio quelle imputabili a spese che i lavoratori sostengono nell'interesse del datore di lavoro e nell'esecuzione della prestazione (ad esempio, anticipi e/o rimborsi spese di viaggio, vitto, alloggio), che potranno, quindi, continuare ad essere corrisposte in contanti.

INDENNITÀ DI TRASFERTA

Con specifico riferimento all'indennità di trasferta, in considerazione della natura "mista" della stessa, ossia risarcitoria e retributiva laddove superi un determinato importo ed abbia determinate caratteristiche, l'INL ritiene comunque necessario ricomprendere le relative somme nell'ambito degli obblighi di tracciabilità, diversamente da quello che avviene rispetto a somme versate esclusivamente a titolo di rimborso (chiaramente documentato) che hanno natura solo restitutoria.

STRUMENTI TRACCIABILI

Il pagamento delle retribuzioni o compensi per i suddetti rapporti dovrà avvenire, attraverso una banca o un ufficio postale, mediante l'utilizzo dei seguenti mezzi tracciabili:

- bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico (es. carte di credito o debito);
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato; l'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a 16 anni.

Ne deriva, pertanto, il divieto di corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualsiasi sia la tipologia di rapporto di lavoro instaurata.

PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI O COMPENSI CON MEZZI TRACCIABILI DALL'1.7.2018 - ULTERIORI CHIARIMENTI (nota INL del 10.9.2018 n. 7369)

CARTE DI CREDITO PREPAGATE

L'Ispezzorato Nazionale del lavoro (INL), con la nota 4.7.2018 n. 5828, ha chiarito che rientra tra gli "strumenti di pagamento elettronico" ammessi il versamento degli importi dovuti effettuato su carta di credito prepagata intestata al lavoratore, anche laddove la carta non sia collegata ad un IBAN; in tale ultimo caso, per consentire l'effettiva tracciabilità dell'operazione eseguita, il datore di lavoro dovrà conservare le ricevute di versamento anche ai fini della loro esibizione agli organi di vigilanza.

SOCI DI COOPERATIVE CHE SONO ANCHE FINANZIATORI

In relazione a soci lavoratori di cooperativa che siano altresì "prestatori", cioè che intrattengono con la cooperativa un rapporto di prestito sociale, la suddetta nota 5828/2018 ha ritenuto conforme alla ratio della norma anche il pagamento delle retribuzioni attraverso versamenti sul "libretto del prestito", aperto presso la medesima cooperativa, a condizione che:

- tale modalità di pagamento sia stata richiesta per iscritto dal socio lavoratore "prestatore";
- il versamento sia documentato nella "lista pagamenti sul libretto" a cura dell'ufficio paghe e sia attestato dall'ufficio prestito sociale che verifica l'effettivo accreditamento il giorno successivo alla sua effettuazione.

PAGAMENTO IN CONTANTI PRESSO LO SPORTELLO BANCARIO O POSTALE

Per quanto concerne la modalità di pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento, l'INL (nota 10.9.2018 n. 7369) ritiene legittima anche l'ipotesi in cui il pagamento delle retribuzioni venga effettuato al lavoratore in contanti presso lo sportello bancario ove il datore di lavoro abbia aperto e risulti intestatario di un conto corrente o conto di pagamento ordinario soggetto alle dovute registrazioni.

In tal caso, infatti, risulta comunque assicurata la finalità antielusiva della norma, tenuto conto che il pagamento è effettuato dalla banca e risulta pertanto sempre tracciabile.

PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI O COMPENSI CON MEZZI TRACCIABILI DALL'1.7.2018 - ULTERIORI CHIARIMENTI (nota INL del 10.9.2018 n. 7369)

UTILIZZO DEL "VAGLIA POSTALE"

In relazione alla possibilità di emettere un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato, secondo la suddetta nota 7369/2018 il pagamento delle retribuzioni con lo strumento del "vaglia postale" può rientrare in tale ambito, purché:

- siano rispettate le condizioni e le modalità di cui all'art. 49 co. 7 e 8 del DLgs. 231/2007, secondo cui "gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità" e "il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari, di importo inferiore a 1.000 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità";
- vengano esplicitati nella causale i dati essenziali dell'operazione, cioè l'indicazione del datore di lavoro che effettua il versamento e del lavoratore/beneficiario, la data e l'importo dell'operazione, nonché il mese di riferimento della retribuzione.

REGIME SANZIONATORIO E CONDOTTE RILEVANTI

Al datore di lavoro o al committente che viola l'obbligo di pagamento con strumenti tracciabili si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 5.000,00 euro.

Con la nota 22.5.2018 n. 4538, l'Ispettorato Nazionale del lavoro (INL) aveva chiarito che, dal punto di vista della condotta, le ipotesi in cui la violazione dell'obbligo in questione si verifica sono due, ossia:

- quando la corresponsione delle somme avvenga con modalità diverse da quelle indicate dal legislatore;
- nel caso in cui, nonostante l'utilizzo dei sistemi di pagamento prescritti, il versamento delle somme dovute non sia realmente effettuato (ad es. revoca del bonifico o annullamento dell'assegno prima dell'incasso); in tal caso, infatti, si evidenzia uno scopo elusivo posto in essere dal datore di lavoro/committente.

Pertanto, ai fini dell'applicazione delle previste sanzioni, è necessario non solo che il pagamento sia stato disposto mediante l'utilizzo degli strumenti previsti dalla norma, ma che lo stesso sia effettivo, cioè sia realmente andato a buon fine.

Ai fini della contestazione dell'illecito al trasgressore, l'Ispettorato Nazionale del lavoro precisa che trovano applicazione le disposizioni di cui alla L. 689/81 e al DLgs. 124/2004, ad eccezione del potere di diffida ai sensi dell'art. 13 co. 2 del DLgs. 124/2004, dal momento che si tratta di un illecito non materialmente sanabile, in quanto il pagamento è già stato effettuato con modalità difformi; ciò comporta la determinazione della sanzione nella misura ridotta pari ad un terzo della sanzione massima prevista (art. 16 della L. 689/81).

Con la successiva nota 4.7.2018 n. 5828, è stato chiarito che:

- l'applicazione della sanzione prescinde dal numero di lavoratori interessati dalla violazione;
- il riferimento all'erogazione della retribuzione – che per lo più avviene a cadenza mensile – comporta invece l'applicazione di tante sanzioni quante sono le mensilità per le quali si è protratto l'illecito.

Ad esempio, qualora la violazione si sia protratta per due mensilità in relazione a quattro lavoratori, la sanzione calcolata ai sensi dell'art. 16 della L. 689/81 (riduzione ad un terzo) sarà pari a:

5.000,00 euro / 3 × 2 = 3.333,33 euro. La medesima sanzione sarà applicabile qualora i lavoratori interessati dalla violazione (sempre per due mensilità) siano in numero minore o maggiore di quattro.

FABBRICATI DETENUTI IN LEASING - RETTIFICA DELLA DETRAZIONE IVA - COMPUTO DEL PERIODO DI “TUTELA FISCALE” (RISP. AGENZIA DELLE ENTRATE AD INTERPELLO 17.9.2018 N. 3)

Con la risposta ad interpello 17.9.2018 n. 3, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa il termine di decorrenza per il calcolo del periodo decennale di “tutela fiscale” ai fini della rettifica della detrazione IVA per i fabbricati detenuti in leasing.

QUADRO NORMATIVO

Ai sensi dell’art. 19-bis2 del DPR 633/72, la detrazione dell’IVA afferente i beni e i servizi acquistati dal soggetto passivo è rettificata (in aumento o in diminuzione) qualora i beni e servizi medesimi siano utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in misura diversa da quella prevista al momento dell’acquisto.

Ciò può accadere, fra l’altro, se muta il regime IVA applicabile alle operazioni poste in essere dal soggetto passivo, ad esempio dal regime di imponibilità al regime di esenzione (art. 19-bis2 co. 3 del DPR 633/72).

Ai fini della rettifica della detrazione, occorre verificare la destinazione del bene durante il c.d. “periodo di tutela fiscale” (C.M. 24.12.97 n. 328, § 4).

Per i fabbricati tale periodo ha una durata di 10 anni e, a norma dell’art. 19-bis2 co. 8 del DPR 633/72, decorre dalla data di acquisto o di ultimazione degli stessi.

Tuttavia, la norma nulla dispone in merito al computo di tale periodo ai fini della rettifica della detrazione per i fabbricati acquisiti in leasing.

FABBRICATI DETENUTI IN LEASING - RETTIFICA DELLA DETRAZIONE IVA - COMPUTO DEL PERIODO DI “TUTELA FISCALE” (RISP. AGENZIA DELLE ENTRATE AD INTERPELLO 17.9.2018 N. 3)

RILEVANZA DEL MOMENTO DI ACQUISTO DEL BENE

Con la risposta del 17.9.2018 n. 3, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, in relazione ai fabbricati detenuti in leasing, il termine di decorrenza per il computo del periodo decennale di “tutela fiscale” coincide, di regola, con la data in cui viene esercitato il diritto di acquisto del bene da parte del soggetto utilizzatore.

In proposito, vengono richiamate le precedenti ris. 9.7.2009 n. 178 e circ. 1.6.2016 n. 26. Con il primo documento di prassi, infatti, l’Agenzia ha affermato che la rettifica della detrazione deve essere effettuata tenendo conto del momento di acquisto o ultimazione dei beni immobili, senza che assuma rilievo la modalità di acquisizione dei beni (e dunque anche nell’ipotesi di immobili detenuti in leasing).

Con la circ. 26/2016, inoltre, è stato precisato che, per gli immobili acquisiti in leasing, il periodo decennale di rettifica decorre “di regola” dalla data di esercizio del diritto di acquisto del bene da parte dell’utilizzatore.

ACQUISTO DEL BENE ANTERIORMENTE AL RISCATTO

L’Agenzia delle Entrate precisa, tuttavia, che, in presenza di particolari circostanze, i beni immobili possono considerarsi sostanzialmente acquistati prima della data di esercizio del diritto di acquisto in sede di riscatto finale e che tali circostanze si considerano sussistenti nell’ipotesi in cui il maxi canone iniziale corrisposto dal soggetto utilizzatore risulti di importo eccessivamente elevato rispetto all’ammontare totale della locazione finanziaria, nonché in altri casi similari.

Con riferimento al caso oggetto dell’interpello, l’Agenzia, non rinvenendo la sussistenza di tali circostanze, esclude la rettifica della detrazione per un soggetto passivo che:

- ha detratto integralmente l’IVA assolta sui canoni di leasing per l’acquisizione di alcuni fabbricati;
- anteriormente all’esercizio dell’opzione di acquisto dei fabbricati medesimi decide di concedere i beni in locazione avvalendosi del regime di esenzione ex art. 10 co. 1 n. 8) del DPR 633/72.

CESSIONE DI CARBURANTI - OBBLIGO DI PAGAMENTO CON STRUMENTI TRACCIABILI - AGRICOLTORI - REGIMI PARTICOLARI – ESONERO (RISPOSTA AGENZIA DELLE ENTRATE 27.9.2018 N. 13)

Nella risposta 27.9.2018 n. 13, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i seguenti chiarimenti con riguardo a un'istanza di interpello relativa all'obbligo di pagamento mediante strumenti tracciabili previsto per gli acquisti di carburante ai fini della deducibilità del costo e della detraibilità dell'IVA (art. 1 co. 922-923 della L. 205/2017).

APPLICAZIONE DI REGIMI PARTICOLARI PER LE IMPOSTE DIRETTE E L'IVA

Il titolare di un'azienda agricola che determina il reddito su base catastale (art. 32 del TUIR) e si avvale del regime speciale per i produttori agricoli (art. 34 del DPR 633/72) non è obbligato a utilizzare mezzi di pagamento tracciabili per dedurre il costo e detrarre l'IVA con riguardo agli acquisti di carburante destinato alle macchine agricole.

Poiché le imposte non sono determinate in modo analitico, infatti, non sussiste il presupposto dell'uso di strumenti di pagamento tracciabili, ossia l'individuazione puntuale dei costi sostenuti e dell'IVA versata in via di rivalsa.

DETERMINAZIONE ORDINARIA DEL REDDITO E DELL'IVA

Il predetto obbligo di pagamento con mezzi tracciabili torna applicabile, invece, se il soggetto opta per il regime di determinazione ordinaria del reddito e dell'IVA.

COSTRUZIONE DI APPARTAMENTI DESTINATI AD ATTIVITÀ AGRITURISTICA - APPLICAZIONE DELL'ALIQUOTA IVA DEL 10% (RISPOSTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE 18.9.2018 N. 4)

Nella risposta dell'Agenzia delle Entrate 18.9.2018 n. 4, sono stati forniti, fra l'altro, i seguenti chiarimenti circa un interpello relativo al trattamento IVA delle spese che un imprenditore agricolo intende sostenere per la costruzione di tre appartamenti (categoria catastale A/2), di cui due da destinare all'attività agrituristica e uno da adibire a "prima casa" del predetto soggetto, nonché di un garage seminterrato per l'attività agricola.

FABBRICATI "TUPINI"

Si premette che i fabbricati "Tupini" (art. 13 della L. 408/49) sono case di abitazione "non di lusso", anche comprensive di uffici e negozi, purché:

- almeno il 50% più uno della superficie totale dei piani sopra terra sia destinata ad abitazioni;
- non più del 25% della superficie totale dei piani sopra terra sia destinata a negozi.

APPLICAZIONE DELL'ALIQUOTA IVA DEL 10%

Alle spese di costruzione in esame si applica l'aliquota IVA del 10% di cui al n. 127-quaterdecies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72.

Per la distinzione fra immobili ad uso abitativo e immobili strumentali, la prassi amministrativa adotta il criterio oggettivo della classificazione catastale a prescindere dall'effettivo utilizzo. Tale soluzione non è perfettamente coincidente con il concetto di casa di abitazione accolto dalla giurisprudenza, la quale ha sancito che la predetta aliquota IVA del 10% non è applicabile alla costruzione di un residence turistico-alberghiero composto da singoli appartamenti accatastati nella categoria A/2 (Cass. 19197/2017).

DETRAZIONE DELL'IVA ASSOLTA SULLE SPESE DI COSTRUZIONE

Ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA assolta, è necessario ripartire le spese di costruzione in base all'effettiva destinazione di ogni singola unità immobiliare, ossia:

- l'attività agrituristica, per i primi due appartamenti;
- l'attività agricola, per il garage seminterrato;
- la sfera privata del proprietario, per il terzo appartamento.

Il diritto alla detrazione spetta limitatamente alla quota d'imposta riferibile all'attività agricola e agrituristica. Per operare la predetta distinzione è necessario adottare un criterio basato su dati certi e obiettivamente comprovanti (es. quote millesimali).

PARTICIPATION EXEMPTION - IMPRESE IN FASE DI START UP – CHIARIMENTI (RISPOSTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE AD ISTANZA DI INTERPELLO 14.9.2018 N. 2)

Secondo la risposta dell'Agenzia delle Entrate ad istanza di interpello 14.9.2018 n. 2:

- per le imprese in fase di start up, è computato nel triennio rilevante ai fini del riconoscimento della participation exemption il periodo in cui sono svolte attività preparatorie allo svolgimento dell'attività produttiva;
- non può, invece, essere computato nel triennio il periodo in cui l'impresa si limita a locare a terzi un impianto di proprietà.

EFFETTO DI "TRASCINAMENTO" ALL'INDIETRO DELLA FASE PREPARATORIA

Oggetto della risposta dell'Agenzia delle Entrate è l'interpretazione dell'art. 87 co. 2 del TUIR, ai sensi del quale il requisito di cui al co. 1 lett. d) (esercizio, da parte della società partecipata, di un'impresa commerciale) deve sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo stesso.

La problematica nasce dalla constatazione per cui, per le imprese in fase di start up, nella fase di avvio non vengono svolte attività d'impresa vere e proprie, ma solo attività preparatorie. Per questa ragione, un'applicazione letterale della disposizione porterebbe a dover attendere almeno un triennio dalla data di avvio dell'attività d'impresa vera e propria per poter cedere le azioni della partecipata in regime di esenzione.

Per questo motivo la stessa Agenzia delle Entrate aveva precisato, nella circ. 29.3.2013 n. 7 (§ 2), che, se alla fase di start up ha fatto seguito l'inizio dell'attività produttiva, la fase di start up viene conteggiata "a ritroso" nel triennio preso in considerazione dall'art. 87 co. 2 del TUIR.

CASISTICA ESAMINATA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Nel caso esaminato dalla risposta dell'Agenzia delle Entrate, la società partecipata:

- dal 2010 al 2015 si è limitata a locare alla controllante un impianto di proprietà;
- dal 2015 alla metà del 2016 ha svolto un'attività tecnica propedeutica all'avvio dell'attività produttiva;
- dall'agosto del 2016 ha iniziato l'attività produttiva vera e propria, nel momento in cui la società controllante le ha conferito un proprio ramo d'azienda.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, in conformità a quanto già evidenziato nella circ. 7/2013, il periodo in cui è stata svolta l'attività tecnica propedeutica all'inizio dell'attività produttiva è computato nel triennio da prendere in considerazione per valutare se la plusvalenza è esente o meno.

Tuttavia, in considerazione della formulazione letterale dell'art. 87 co. 2 del TUIR, secondo cui il requisito dell'esercizio di un'impresa commerciale deve essere verificato ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo stesso, l'esenzione è stata riconosciuta solo dall'1.1.2019 (e non, quindi, dall'1.1.2018, in quanto a tali fini la fase preparatoria avrebbe dovuto essere già iniziata all'1.1.2015, fatto che la società non è stata in grado di dimostrare).

PRESTAZIONE DI SERVIZI IMMOBILIARI COMPLESSA - TERRITORIALITÀ IVA (PRINCIPIO DI DIRITTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE 24.9.2018 N. 2)

Con il principio di diritto dell'Agenzia delle Entrate 24.9.2018 n. 2, è stata precisata la rilevanza territoriale IVA di una prestazione di servizi immobiliari complessa.

TERRITORIALITÀ IVA

È territorialmente rilevante in Italia, ai fini IVA, una prestazione di servizi composta dalla concessione a titolo oneroso dell'uso di beni immobili ubicati nel territorio dello Stato destinati ad attività congressuale nonché dalla fornitura di servizi effettuata in occasione di eventi sportivi, qualora dall'esame del caso specifico risulti che:

- la concessione in uso degli immobili è essenziale e indispensabile per la prestazione del servizio;
- i servizi pattuiti sono ancillari alla concessione in uso degli immobili, anche in relazione al loro valore economico.

Il principio di diritto si basa sull'art. 7-quater co. 1 lett. a) del DPR 633/72 in combinato disposto con l'art. 12 del DPR 633/72 e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 31-bis del Regolamento UE n. 282/2011 alla luce dei relativi orientamenti interpretativi comunitari.

RIMBORSO DELL'IVA ASSOLTA IN ITALIA

Il committente non residente può ottenere il rimborso dell'IVA assolta in Italia, in presenza dei presupposti di legge.

REGIME DEGLI IMPATRIATI - ATTIVITÀ LAVORATIVA SVOLTA ALL'ESTERO PRIMA DEL RIMPATRIO PRESSO SOCIETÀ DEL MEDESIMO GRUPPO – IRRILEVANZA (RIS. AGENZIA DELLE ENTRATE 26.9.2018 N. 72)

Con la ris. Agenzia delle Entrate 26.9.2018 n. 72, sono stati forniti chiarimenti in merito alla possibilità di beneficiare del regime degli impatriati ex art. 16 co. 2 del D.lgs. 147/2015 in caso di attività lavorativa prestata in Italia e all'estero per società appartenenti ad un gruppo multinazionale.

FATTISPECIE

Nel caso di specie, il soggetto:

- è stato residente all'estero da maggio 2016, dopo essere stato dipendente presso la società italiana A (che faceva parte del gruppo B);
- da aprile 2016 è stato assunto negli Emirati Arabi Uniti, con un contratto di lavoro emiratino, presso la società C e dal 5.2.2018 dalla società emiratina F, facenti parte del gruppo multinazionale D (società controllata per la maggioranza da B);
- dall'1.8.2018 ha trasferito la residenza in Italia per iniziare una nuova attività lavorativa presso la società italiana E, società facente anch'essa parte del gruppo D.

RILEVANZA DELL'AUTONOMIA DEI RAPPORTI CONTRATTUALI

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nel caso in esame, è possibile accedere all'agevolazione data l'autonomia dei rapporti contrattuali con il gruppo D, non rilevando il fatto che l'attività lavorativa all'estero sia stata prestata con società appartenenti allo stesso gruppo.

Resta fermo il rispetto degli altri requisiti richiesti dalla disposizione agevolativa.

OTTOBRE 2018: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
16.10.2018	Versamento rate imposte e contributi	<p>I soggetti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2018 e IRAP 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 2.7.2018; • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2018; in caso di rideterminazione del numero delle rate ai sensi del DPCM 10.8.2018, deve essere versata la terza delle quattro rate previste, con applicazione dei relativi interessi; • la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.8.2018.
16.10.2018	Versamento ritenute e addizionali	<p>I sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le ritenute alla fonte operate nel mese di settembre 2018; • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di settembre 2018 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. <p>Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2018 non è di almeno 500,00 euro.</p>
16.10.2018	Versamento ritenute sui dividendi	<p>I sostituti d'imposta devono versare le ritenute alla fonte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre luglio-settembre 2018; • corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre luglio-settembre 2018.
16.10.2018	Versamento rata saldo IVA	<p>I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2017 (modello IVA 2018):</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'ottava rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.3.2018; • la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 2.7.2018; • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2018.
16.10.2018	Versamento IVA mensile	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • liquidare l'IVA relativa al mese di settembre 2018; • versare l'IVA a debito. <p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</p> <p>È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p>
16.10.2018	Tributi apparecchi da divertimento	<p>I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA dovute:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi; • in relazione agli apparecchi e congegni installati a settembre 2018.

OTTOBRE 2018: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
22.10.2018	Presentazione domande per il "bonus pubblicità"	<p>Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali devono presentare in via telematica al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, la documentazione per beneficiare del credito d'imposta relativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • agli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche <i>on-line</i>, effettuati dal 24.6.2017 al 31.12.2017; • agli investimenti incrementali in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche <i>on-line</i> e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, effettuati o da effettuare nel 2018. <p>Non rileva l'ordine temporale di presentazione.</p>
22.10.2018	Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali	<p>I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (registratori di cassa) e i laboratori di verifica periodica abilitati devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verifica effettuate nel trimestre luglio-settembre 2018.</p> <p>La comunicazione deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in via telematica; • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.
22.10.2018	Dichiarazione e versamento IVA per servizi di telecomunicazione o elettronici	<p>I soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea, identificati in Italia, che prestano servizi di telecomunicazione, teleradio diffusione o elettronici a committenti non soggetti passivi IVA domiciliati o residenti nell'Unione europea, devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presentare all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione per i servizi resi, relativa al trimestre luglio-settembre 2018; • versare la relativa imposta. <p>La dichiarazione deve essere presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in via telematica; • anche in mancanza di operazioni. <p>Tale regime può essere applicato anche dai soggetti passivi domiciliati o residenti in Italia, ivi identificati, oppure dagli operatori extracomunitari con stabile organizzazione in Italia, per i suddetti servizi resi a committenti non soggetti passivi domiciliati o residenti negli altri Stati dell'Unione europea.</p>
23.10.2018	Presentazione domande per lo "sport bonus"	<p>Le imprese che intendono beneficiare del credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate nel 2018, finalizzate alla realizzazione di interventi di ristrutturazione di impianti sportivi pubblici (c.d. "sport bonus"), devono presentare la relativa domanda, se non effettuata entro il 21.7.2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> • all'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; • inviando l'apposito modello a mezzo posta elettronica all'indirizzo ufficiospport@pec.governo.it. <p>Le richieste sono soddisfatte secondo l'ordine temporale di ricevimento, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.</p>
25.10.2018	Presentazione modelli 730/2018 integrativi	<p>I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2018 integrativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per operare correzioni che comportano un minor debito o un maggior credito del contribuente rispetto alla dichiarazione originaria, ovvero per correggere errori "formali"; • ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato, anche se il modello 730/2018 originario è stato presentato al sostituto d'imposta che presta direttamente assistenza fiscale oppure trasmesso direttamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate. <p>Ai modelli 730/2018 integrativi presentati al CAF o professionista va allegata la relativa documentazione. Tuttavia, il modello 730/2018 integrativo può essere presentato direttamente dal contribuente qualora si debba modificare esclusivamente i dati del sostituto d'imposta oppure indicare l'assenza del sostituto d'imposta con gli effetti previsti per i contribuenti senza sostituto.</p>

OTTOBRE 2018: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
25.10.2018	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativi al mese di settembre 2018, in via obbligatoria o facoltativa; • ovvero al trimestre luglio-settembre 2018, in via obbligatoria o facoltativa. <p>I soggetti che, nel mese di settembre 2018, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i modelli relativi ai mesi di luglio, agosto e settembre 2018, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. <p>Con il provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409 sono state previste semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, a partire dagli elenchi relativi al 2018.</p>
27.10.2018	Versamento utili destinati ai Fondi mutualistici	<p>Le società cooperative e loro consorzi, non aderenti ad alcuna delle Associazioni nazionali riconosciute, con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, devono versare ai Fondi mutualistici:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la quota del 3% degli utili di esercizio derivanti dal bilancio relativo all’anno precedente; • tramite il modello F24. <p>Per i soggetti “non solari”, il termine di versamento è stabilito entro 300 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio.</p>
29.10.2018	Domande contributi formazione autotrasportatori	<p>Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono presentare le domande per la concessione di contributi per le iniziative formative volte ad accrescere le competenze e le capacità professionali degli imprenditori e degli operatori del settore dell’autotrasporto di merci per conto di terzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; • con le previste modalità telematiche. <p>Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.</p>
29.10.2018	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2018 e IRAP 2018	<p>I soggetti IRES “solari” che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2017 o in acconto per il 2018, relative ai modelli REDDITI 2018 e IRAP 2018, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era il 31.7.2018, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,67%, oltre agli interessi legali.</p> <p>Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • va effettuato entro il 30.9.2019; • comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.
30.10.2018	Registrazione contratti di locazione	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di ottobre 2018 e al pagamento della relativa imposta di registro; • al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di ottobre 2018. <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il nuovo “modello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 15.6.2017 n. 112605.</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.</p>

OTTOBRE 2018: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
31.10.2018	Versamenti per la riammissione alla "vecchia rottamazione" delle cartelle di pagamento	<p>I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l'1.1.2000 e il 31.12.2016, che entro il 15.5.2018 hanno presentato all'Agente della Riscossione competente la domanda per la riammissione alla definizione agevolata delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito (c.d. "vecchia rottamazione"), devono effettuare il versamento, secondo quanto comunicato dall'Agente della Riscossione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del totale delle somme dovute; • oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, della prima rata, pari al 40% delle somme dovute.
31.10.2018	Versamenti per la "nuova rottamazione" delle cartelle di pagamento	<p>I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l'1.1.2017 e il 30.9.2017, che entro il 15.5.2018 hanno presentato all'Agente della Riscossione competente la domanda per la definizione agevolata delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito (c.d. "nuova rottamazione") e hanno optato per il versamento in 5 rate, devono effettuare il versamento della terza rata delle somme dovute, secondo quanto comunicato dall'Agente della Riscossione.</p>
31.10.2018	Versamenti per la "mini voluntary disclosure"	<p>Le persone fisiche che erano residenti all'estero (iscritte all'AIRE) e i lavoratori ex frontalieri, ovvero i loro eredi, che entro il 31.7.2018 hanno presentato all'Agenzia delle Entrate la domanda per aderire alla c.d. "mini voluntary disclosure" e optato per il versamento rateale delle somme dovute, devono effettuare il versamento della seconda delle tre rate mensili di pari importo, maggiorata degli interessi legali (0,3%).</p> <p>Il versamento deve essere effettuato con il modello F24 ELIDE e non può essere compensato.</p> <p>La terza e ultima rata dovrà essere versata entro il 30.11.2018, sempre maggiorata degli interessi legali.</p>
31.10.2018	Trasmissione telematica Certificazioni Uniche	<p>I sostituti d'imposta o gli intermediari abilitati devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, qualora non ancora effettuato, le "Certificazioni Uniche 2018", relative al 2017, che non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata.</p> <p>Si tratta, ad esempio, delle certificazioni riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio abituale di arti o professioni; • le provvigioni; • i corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto; • i redditi esenti.
31.10.2018	Presentazione modelli 770/2018	<p>I sostituti d'imposta devono presentare all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il modello 770/2018; • in via telematica, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati. <p>Ai fini dell'invio, il modello 770/2018 può essere suddiviso in un massimo di tre parti.</p>

OTTOBRE 2018: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
31.10.2018	Regolarizzazione modelli 770/2017	<p>I sostituti d'imposta possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'infedele presentazione dei modelli 770/2017, relativi al 2016; • le violazioni di omessa effettuazione delle ritenute, commesse nel 2017; • gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di ritenute del 2017. <p>La regolarizzazione si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte ad un ottavo del minimo, previste per le diverse violazioni; • la presentazione dell'eventuale dichiarazione integrativa. <p>Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nell'anno 2016, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo; • nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.
31.10.2018	Trasmissione telematica delle dichiarazioni	<p>Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati e i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono presentare in via telematica, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il modello REDDITI 2018; • il modello IRAP 2018 (se soggetti passivi IRAP). <p>Entro il termine in esame devono essere presentate in via telematica anche le altre dichiarazioni dei redditi e IRAP i cui termini ordinari di presentazione scadevano il 30.9.2018.</p>
31.10.2018	Trasmissione telematica di alcuni quadri del modello REDDITI 2018 PF	<p>Le persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2018 devono presentare in via telematica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alcuni quadri del modello REDDITI 2018 PF (RT, RM e RW), per indicare redditi o dati che non sono previsti dal modello 730/2018; il quadro AC del modello REDDITI 2018 PF deve essere presentato se non è già stato compilato il quadro K del modello 730/2018; • direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati.
31.10.2018	Spedizione modello REDDITI 2018 PF dall'estero	<p>Le persone fisiche non residenti, non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in alternativa alla trasmissione telematica, possono presentare il modello REDDITI 2018 PF:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in forma cartacea; • mediante spedizione tramite raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

OTTOBRE 2018: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
31.10.2018	Presentazione schede 2-5-8 per mille IRPEF	<p>Le persone fisiche esonerate dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi possono presentare le schede per la destinazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del 2 per mille dell'IRPEF ad un partito politico; • del 5 per mille dell'IRPEF a sostegno degli enti non commerciali, degli enti della ricerca scientifica e dell'università e degli enti della ricerca sanitaria; • dell'8 per mille dell'IRPEF ad una confessione religiosa riconosciuta. <p>La presentazione può avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente in via telematica, o avvalendosi degli intermediari abilitati; • oppure mediante consegna ad un ufficio postale.
31.10.2018	Trasmissione telematica quadro VO	<p>I contribuenti che hanno effettuato opzioni o revoche ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA, devono presentare il quadro VO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in allegato alla dichiarazione dei redditi; • mediante trasmissione telematica diretta o avvalendosi degli intermediari abilitati.
31.10.2018	Trasmissione telematica modello CNM	<p>La società o ente consolidante, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, deve presentare in via telematica il modello CNM 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati; • in forma "autonoma" rispetto al modello REDDITI 2018 SC.
31.10.2018	Opzione per il consolidato fiscale	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'esercizio o il rinnovo dell'opzione triennale per la tassazione di gruppo (consolidato nazionale):</p> <ul style="list-style-type: none"> • a decorrere dall'anno 2018; • nell'ambito del modello REDDITI 2018. <p>Per i soggetti "non solari", l'opzione deve essere comunicata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla. Le società neocostituite o derivanti da trasformazioni comunicano l'esercizio dell'opzione trasmettendo in via telematica all'Agenzia delle Entrate l'apposito modello.</p>
31.10.2018	Opzione per la trasparenza fiscale	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'esercizio o il rinnovo dell'opzione triennale per il regime della trasparenza fiscale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a decorrere dall'anno 2018; • nell'ambito del modello REDDITI 2018. <p>Per i soggetti "non solari", l'opzione deve essere comunicata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla. Le società neocostituite o derivanti da trasformazioni comunicano l'esercizio dell'opzione trasmettendo in via telematica all'Agenzia delle Entrate l'apposito modello.</p>

OTTOBRE 2018: PRINCIPALI ADEMPIMENTI


SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
31.10.2018	Opzione per la "tonnage tax"	<p>Le imprese marittime con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'opzione decennale per la determinazione forfetaria della base imponibile derivante dal traffico internazionale delle navi (c.d. "tonnage tax"):</p> <ul style="list-style-type: none"> • a decorrere dall'anno 2018; • nell'ambito del modello REDDITI 2018. <p>Per i soggetti "non solari", l'opzione deve essere comunicata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla.</p> <p>Le società neocostituite o derivanti da trasformazioni comunicano l'esercizio dell'opzione trasmettendo in via telematica all'Agenzia delle Entrate l'apposito modello.</p>
31.10.2018	Opzione per la determinazione dell'IRAP in base al bilancio	<p>Gli imprenditori individuali e le società di persone commerciali, in contabilità ordinaria, devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'esercizio o la revoca dell'opzione triennale per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole proprie delle società di capitali e degli enti commerciali (risultanze del bilancio d'esercizio):</p> <ul style="list-style-type: none"> • a decorrere dall'anno 2018; • nell'ambito del modello IRAP 2018. <p>I soggetti che hanno iniziato l'attività o derivanti da trasformazioni comunicano l'esercizio dell'opzione trasmettendo in via telematica all'Agenzia delle Entrate l'apposito modello.</p> <p>La revoca è possibile decorso il triennio di validità dell'opzione.</p>
31.10.2018	Regolarizzazione modelli REDDITI 2017, IRAP 2017 e CNM 2017	<p>Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati e i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che presentano i modelli REDDITI 2018, IRAP 2018 e CNM 2018 in via telematica, possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'infedele presentazione delle dichiarazioni REDDITI 2017, IRAP 2017 e CNM 2017, relative al 2016; • gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2017. <p>Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nell'anno 2016, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo; • nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo. <p>La regolarizzazione si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni; • la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.

OTTOBRE 2018: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
31.10.2018	Adempimenti persone decedute	<p>Gli eredi delle persone decedute entro il 30.6.2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> • devono presentare in via telematica i modelli REDDITI 2018 e IRAP 2018 cui era obbligato il defunto; • possono regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, in relazione all'operato del defunto, l'infedele presentazione delle dichiarazioni relative al 2016 e agli anni precedenti e gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2017 e degli anni precedenti.
31.10.2018	Versamento IVA da parametri contabili	Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti IRES "solari" che presentano in via telematica il modello REDDITI 2018 devono effettuare il versamento degli importi dovuti a titolo di IVA per l'adeguamento del volume d'affari ai parametri contabili.
31.10.2018	Registro beni ammortizzabili	I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica devono effettuare la compilazione del registro dei beni ammortizzabili.
31.10.2018	Annotazioni contribuenti in contabilità semplificata	<p>I contribuenti in regime di contabilità semplificata che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica devono annotare nel registro acquisti ai fini IVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le scritture di chiusura (ratei e risconti, fatture da emettere e da ricevere, plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze, sopravvenienze passive, perdite di beni strumentali, oneri di utilità sociale, ammortamenti, accantonamenti di quiescenza e previdenza, ecc.); • il valore delle rimanenze, raggruppate in categorie omogenee per natura e per valore.
31.10.2018	Remissione "in bonis"	<p>I contribuenti, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, possono regolarizzare le omesse comunicazioni o gli altri adempimenti di natura formale, necessari per fruire di benefici di natura fiscale o per accedere a regimi fiscali opzionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in presenza dei requisiti sostanziali richiesti; • con il versamento della sanzione di 250,00 euro, non compensabile, mediante il modello F24 ELIDE.

OTTOBRE 2018: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
31.10.2018	Versamento rate imposte e contributi	<p>I soggetti non titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 2.7.2018; • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2018.
31.10.2018	Presentazione modelli TR	<p>I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devono presentare all’Agenzia delle Entrate il modello TR:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativo al trimestre luglio-settembre 2018; • utilizzando il modello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 4.7.2017 n. 124040. <p>Il credito IVA trimestrale può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • chiesto a rimborso; • oppure destinato all’utilizzo in compensazione nel modello F24. <p>Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è obbligatorio apporre sul modello TR il visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo di revisione legale.</p> <p>La presentazione del modello deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in via telematica; • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.
31.10.2018	Credito d’imposta gasolio per autotrazione	<p>Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi devono presentare alla competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la domanda per ottenere il credito d’imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in relazione alle accise sul gasolio per autotrazione; • con riferimento al trimestre luglio-settembre 2018. <p>Il credito d’imposta può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • chiesto a rimborso; • oppure destinato all’utilizzo in compensazione nel modello F24.
31.10.2018	Comunicazioni “monitoraggio fiscale esterno”	<p>Gli intermediari finanziari devono effettuare la trasmissione in via telematica all’Anagrafe tributaria, mediante il SID (Sistema di Interscambio Dati), dei dati relativi all’anno 2017 riguardanti i trasferimenti da o verso l’estero di mezzi di pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • eseguiti per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell’art. 5 del TUIR; • di importo pari o superiore a 15.000,00 euro, sia che si tratti di un’operazione unica che di più operazioni che appaiono tra loro collegate per realizzare un’operazione frazionata.



Questo documento contiene indicazioni generali sugli argomenti trattati, che non sono da considerarsi esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni e, in nessun caso, potrà essere considerata consulenza. Simonelli Associati non risponde di eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando la presente lettera informativa.

www.simonelliassociati.it